

Condizioni generali di garanzia per il ricorso alla garanzia sui danni al bene locato 9flats

Aggiornato al: 15 settembre 2011

Le presenti disposizioni valgono per tutte le prenotazioni di alloggi inserite su 9flats.com, effettuate sul portale internet <http://www.9flats.com> (in prosieguo denominato "9flats.com"). Le prestazioni di garanzia della 9 Flats GmbH sono descritte nei seguenti punti 1-15.

1 Garante

- 1.1 Sulla base di un contratto di assicurazione per la copertura di danni al bene locato stipulato tra la **9 Flats GmbH** (in prosieguo denominata "**garante**") e la **Zurich plc** (in prosieguo denominata "**assicuratore**"), il garante concede, a condizione di una preesistente assicurazione della responsabilità civile privata del locatario, una garanzia per i danni al bene locato conformemente alle presenti disposizioni e nei limiti del contratto di assicurazione vigente.

2 Assicurato

- 2.1 Assicurati sono esclusivamente coloro i quali in una conferma di prenotazione generata mediante il portale 9flats.com figurano quali "locatario" e "locatore" (in prosieguo denominati "assicurati").
- 2.2 Gli assicurati possono essere esclusivamente consumatori ai sensi dell'art. 13 del Codice civile tedesco (BGB).

3 Campo di applicazione territoriale della protezione di garanzia

La garanzia 9flats è valida in tutto il mondo per tutti gli alloggi locati o affittati per un breve periodo.

4 Campo di applicazione temporale della protezione di garanzia

La protezione di garanzia concessa mediante il presente contratto vige nel periodo riportato nella conferma di prenotazione generata mediante 9flats.com, laddove la protezione inizia a partire dall'entrata del locatario nell'alloggio prenotato e termina, al più tardi, con la cessazione della locazione.

5 Campo di applicazione personale della protezione di garanzia

La garanzia 9flats comprende esclusivamente eventi dannosi cagionati dal locatario stesso.

6 Ambito materiale di applicazione/ inventario

- 6.1 La garanzia comprende per legge la responsabilità civile del locatario per Danni arrecati agli edifici e agli alloggi prenotati mediante 9flats.com, nonché agli altri locali locati per scopi privati, agli edifici e alle relative suppellettili fittate riportate nell'inventario descrittivo del punto 6.3 (danni a beni locati).
- 6.2 La garanzia comprende esclusivamente i danni concernenti l'alloggio indicato nella relativa conferma di prenotazione.
- 6.3 Gli oggetti di inventario sono coperti dalla garanzia, solo qualora il locatore, all'inizio del periodo di locazione riportato nella conferma di prenotazione, abbia inoltrato una lista completa dell'inventario contenuto nel relativo alloggio e qualora tali oggetti siano parte della lista di cui sopra. Eventuali aggiunte integrative non saranno prese in considerazione.

7 Esclusioni e limitazioni

- 7.1 Si esclude un indennizzo per:
- a) danni arrecati a oggetti non contenuti nella lista di inventario di cui al punto 6.3 delle presenti condizioni generali di garanzia.
 - b) pretese di responsabilità civile causate da:
 - ba) usura, logoramento e sollecitazione sproporzionata;
 - bb) danni a impianti di riscaldamento, installazioni, caldaie, a impianti di riscaldamento dell'acqua nonché ad apparecchi elettrici e a gas;
 - bc) danni a cristalli, ove la compagnia di assicurazione sia in grado di coprire i danni in questo caso specifico;
 - bd) danni risultanti dalla formazione di muffa;
 - c) le pretese di rivalsa risultanti dalla rinuncia al diritto di regresso secondo accordo dell'assicurazione contro gli incendi in caso di importanti eventi dannosi.
 - d) danni derivanti dalla perdita di beni
 - e) danni a locali/contenuti locati per scopi commerciali
 - f) mutue pretese tra i locatari e la compagnia di assicurazione
- 7.2 Indipendentemente dal numero degli eventi dannosi e dal numero di ospiti durante il periodo di validità di un contratto di garanzia, il massimale per ogni prenotazione e soggiorno, restituito dal garante secondo le presenti condizioni di garanzia, è limitato a un importo pari a **EUR 500.000,00** (in lettere: cinquecentomila euro).

8 Incombenze a seguito del verificarsi del danno

- 8.1 Sia il locatario che il locatore sono tenuti a
- a) evitare tutto quanto potrebbe comportare costi inutili (obbligo di riduzione del danno);
 - b) fornire entro 5 giorni, su richiesta della 9flats.com, tutte le informazioni necessarie all'accertamento del danno o dell'obbligo dell'assicuratore e della sua entità, tutte le informazioni pertinenti conformi alla verità, nonché a fornire le ricevute di pagamento necessarie (ad es. scontrini di acquisto) originali e ulteriori opportune prove.

- 8.2 Il locatore è altresì tenuto a dare notifica scritta dei danni alla **9 Flats GmbH, Lerchenstraße 16a, 22767 Hamburg** al massimo a 5 giorni di distanza dal check-out, essendo comunque sul piano formale valida anche una notifica per mail (**support@9flats.com**) o per telefono (+39 06 62 291 752). Appena il modulo viene messo a disposizione dalla 9flats, questo è utilizzabile ai fini della notifica di danno.
- 8.3 Qualora una delle incombenze sovraccitate o delle incombenze aggiuntive del caso venisse dolosamente violata, l'assicuratore - e dunque anche il garante - viene liberato dal suo obbligo di prestazione. In caso di inadempienza per grave negligenza, l'assicuratore è autorizzato a ridurre la sua prestazione proporzionalmente alla gravità di inadempimento dell'assicurato. L'assicuratore rimane comunque vincolato al suo obbligo di prestazione, nel momento in cui la violazione non ha avuto alcun effetto sull'accertamento o sull'entità dell'obbligo di adempimento della prestazione da parte del garante, eccetto il caso in cui l'assicurato non abbia agito con dolo.

9 Pagamento dell'indennità e del diritto all'indennità

- 9.1 Fintanto che il diritto di indennità del locatore nei confronti del locatario è riconosciuto dall'assicuratore nel merito e nell'importo, le prestazioni di garanzia dovranno essere versate direttamente dall'assicuratore al locatore.

10 Obblighi ed effetti delle violazioni di in caso di pretese contro terzi

- 10.1 Se gli assicurati avanzano pretese di indennizzo contro terzi, sussisterà l'obbligo di cessione scritta di tali pretese all'assicuratore nella misura in cui l'indennità viene versata dall'assicuratore.
- 10.2 L'assicuratore è tenuto a tutelare la sua pretesa di indennizzo o un diritto che assicuri tale pretesa nel rispetto delle prescrizioni di forma e di scadenza vigenti e a collaborare, se del caso, all'esecuzione di tale pretesa da parte del garante.
- 10.3 Nel caso in cui un assicurato violasse dolosamente le incombenze di cui ai commi 1 e 2, l'assicuratore non è obbligato alla prestazione quando, per questo motivo, egli non può ottenere un indennizzo dal soggetto terzo. In caso di inadempienza per grave negligenza, l'assicuratore è autorizzato a ridurre la sua prestazione proporzionalmente alla gravità dell'inadempimento. Questi svantaggi sortiscono effetti ai Danni dell'assicurato anche in relazione con il garante.
- 10.4 Se all'assicurato spetta una pretesa di rimborso contro il fornitore di prestazioni per corrispettivi indebitamente pagati, per i quali l'assicuratore ha effettuato rimborsi sulla base del contratto con il garante, si applicheranno i relativi commi da 1 a 3.

11 Motivi di decadenza particolari, prescrizione

- 11.1 L'assicuratore, e di conseguenza, anche il garante, sono liberati dall'obbligo di risarcimento, se l'assicurato (locatario o locatore)
- a) ha generato dolosamente o per grave negligenza il caso di garanzia, ovvero
 - b) prova a ingannare con dolo il garante o l'assicuratore su fatti considerati importanti per il motivo o per l'importo della prestazione.
- 11.2 La pretesa di prestazione di garanzia cade in prescrizione in tre anni. La prescrizione inizia a partire dalla fine dell'anno, nel quale è sorta la pretesa del locatore contro il locatario e il locatore ne era a conoscenza o ne doveva esserne a conoscenza. Se una pretesa è stata comunicata al garante, la prescrizione risulta vincolata, fintanto che al comunicante non sia pervenuta la decisione dell'assicuratore.

12 Subordinazione della prestazione di garanzia ("sussidiarietà")

OVE L'ASSICURATO POSSA RIVENDICARE NEI CASI DI GARANZIA UN INDENNIZZO DERIVANTE DA ALTRI CONTRATTI DI GARANZIA O DI ASSICURAZIONE, INCOMBONO LE PRESENTI OBBLIGAZIONI DI PRESTAZIONE. QUESTO È ALTRETTANTO VALIDO QUANDO VIENE PATTUITA UNA SIMILE RESPONSABILITÀ SUBORDINATA IN UNO DI QUESTI RAPPORTI CONTRATTUALI.

13 Pretese contro terzi

- 13.1 Le pretese di indennizzo contro terzi si trasferiscono all'assicuratore nella misura prevista dalla legge nell'importo del pagamento corrisposto.
- 13.2 Se necessario, l'assicurato è tenuto a cedere all'assicuratore le pretese di indennizzo di cui sopra.

14 Foro competente/diritto applicabile

- 14.1 Il foro competente per entrambe le parti è, nella misura consentita dalla legge, il foro di Berlino.
- 14.2 Qualora, dopo la conclusione del contratto, l'assicurato trasferisca la sua residenza o il suo soggiorno abituale in uno stato non appartenente all'Unione Europea o non contraente l'Accordo sullo spazio economico europeo, ovvero la sua residenza o il suo soggiorno abituale siano sconosciuti al momento della citazione in giudizio, il tribunale competente sarà presso la sede dell'assicuratore. Si applica il diritto tedesco.

15 Avvisi e dichiarazioni di volontà

Avvisi e dichiarazioni di volontà da parte dell'assicurato e del garante richiedono la forma testuale (ad es. lettera, fax, e-mail).